

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 10 - 421/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - VARIANTE URBANISTICA E CONTESTUALE PIANO PARTICOLAREGGIATO AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 16BIS, L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Rivalta di Torino:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011 subordinatamente all'introduzione "*ex officio*", negli elaborati progettuali delle ulteriori modifiche riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della deliberazione stessa;
- ha approvato una Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato con D.C.C. n. 29 del 29/06/2016 il Progetto Preliminare "*controdedotto*" della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente - Variante n. 1 ai sensi ex L.R. 1/2007 di modifica alla L.R. 56/77;

- ha adottato con deliberazione G.C. n. 98 del 24 maggio 2016, la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C. II V.G. vigente Variante n. 7, comprensiva del procedimento di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 29 novembre 2016, il Progetto Preliminare della Variante Urbanistica e contestuale Piano Particolareggiato al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 34651 del 6 dicembre 2016 (PEC ns prot. 2016/142573 stessa data), unitamente alla convocazione ai soggetti interessati alla Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 21 dicembre 2016, presso la Regione Piemonte;
(pratica n. V16B/002/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.358 abitanti nel 1971, 13.990 abitanti del 1981; 15.971 abitanti nel 1991, 17.621 abitanti nel 2001 e 19.245 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2011 in consistente incremento;
- superficie territoriale pari a 2.511 ettari circa, dei quali 1.745 di pianura e 766 di collina, di cui 2.175 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 290 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 46 ettari pendenze superiori al 25%. Una porzione del territorio pari a 1.149 ettari è interessata dalla Seconda Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 212 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nell'Area Omogenea "ZONA 3 AMT Ovest" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Città Metropolitana;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 "Area Metropolitana Torinese-Sud-Ovest", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa ...";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
- il PTC2 individua nel territorio comunale *Ambiti Produttivi di Livello 1 e 2*, non rileva la presenza di Poli per la Logistica;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dal tracciato dell'Autostrada Torino-Pinerolo, dalla Tangenziale Sud di Torino, dal raccordo S.P. n. 6 - S.P. n. 175 e dalle Strade Provinciali n. 143, n. 143 variante di Rivalta, n. 174 di Borgaretto, n. 175 del Dojrone, n. 183 di Bruino e n. 6 di Pinerolo;

- è interessato dal progetto di viabilità n. 37 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
- il territorio comunale non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai corsi d'acqua del Torrente Sangone e del Rio Garosso;
 - è classificato tra i Comuni sismici in **Zona 3**, dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G. vigente, con la Variante Urbanistica in oggetto e contestuale Piano Particolareggiato, ai sensi dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i., così come emergono dagli atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, con la Variante in oggetto, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla riqualificazione di un complesso edilizio di proprietà, ubicato all'interno del nucleo di antica formazione, nell'isolato posto tra via Orsini, via Bocca e Piazza Bionda. Il compendio è formato da due fabbricati al momento dismessi ed inagibili, (un edificio residenziale a due piani fuori terra ed un basso fabbricato utilizzato come caserma dei Vigili del Fuoco).

Il complesso, oggetto della trasformazione, consentirà la valorizzazione degli immobili, con la realizzazione di n. 12 alloggi e relative pertinenze (di cui almeno n. 4 di edilizia residenziale pubblica ERPS) e di locali destinati ad attività commerciali/terziarie.

La Variante si rende necessaria, in quanto per procedere con l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento (ristrutturazione urbanistica) deve essere redatto, ai sensi dell'art. 24 "norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/77, uno Strumento Urbanistico Esecutivo, esteso all'area di intervento. Le schede d'area del PRG del Comune non prevedono tale possibilità, che pertanto deve essere integrata;

(Cfr: *Relazione Illustrativa*)

dato atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del comma 5 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i, mediante la trasmissione della documentazione ai Soggetti con competenza ambientale (SCA);

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA) non ha ritenuto, nei termini dettati dalla vigente normativa in materia, necessario esprimere alcun parere, in considerazione della tipologia delle modifiche proposte dalla Variante;

preso atto che:

- gli immobili oggetto di Variante risultano inseriti nella proposta del *Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari* anno 2016, approvata con deliberazione G.C. n. 223 del 9 dicembre 2015, successivamente integrata ed approvata con D.G.C. n. 15 del 2 febbraio 2016;

- come indicato nella deliberazione C.C. n. 47 del 29 novembre 2016 di adozione, le modifiche proposte con la Variante Urbanistica al P.R.G. vigente e contestuale Piano Particolareggiato, risultano coerenti con le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che, le modificazioni proposte dalla Variante al P.R.G. in oggetto, come emerge dagli Atti allegati alla stessa ed al contestuale Piano Particolareggiato, verificano la coerenza con i contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica, con le condizioni di rischio idrogeologico e sismico del territorio e con la normativa in materia di commercio in sede fissa;

dato atto, inoltre, che gli immobili oggetto della Variante non risultano interessati dalla presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante;

dato atto che, in merito ai contenuti dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la Variante non interessa aree "libere", in piena coerenza con il dettato del citato articolo, il quale privilegia l'utilizzo delle cosiddette aree "dense", operando nel Centro Storico della Città;

dato atto che l'Amministrazione Comunale, trattandosi di immobili compresi nel Centro Storico ha opportunamente preso contatti nelle varie fasi di avanzamento della Variante con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo attraverso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; quest'ultima ha fornito parere favorevole all'intervento, con nota prot. 8906-34-19-01/215-1 del 21/12/2016, trasmesso in data 12/01/2017 (ns. prot. n. 3820/2017 del 12/01/2017);

dato atto che con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale ha comunicato che a seguito di pubblicazione della Variante Urbanistica e del contestuale Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, avvenuta nei termini di legge, **non sono pervenute osservazioni**;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, in data 21 dicembre 2016, rappresentata dall'Architetto Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato dal Dirigente, con nota prot. n. 145823/2016 del 14 dicembre 2016;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale";

commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 16bis, il quale recita "L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione , ... alla **città metropolitana**, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri , ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della **copianificazione**, all'esame della variante urbanistica.";

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la **Pianificazione Territoriale Generale**;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 16/01/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, il Progetto della Variante Urbanistica e contestuale Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica al P.R.G.C. - II Variante Generale adottato dal Comune di Rivalta di Torino, adottato con Deliberazione C.C. n. 47 del 29 novembre 2016 ed esaminato nella Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 16bis "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*" della L.R. n. 56/77, svoltasi in data 21 dicembre 2016, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, rispetto alla suddetta Variante Urbanistica e contestuale Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica al P.R.G.C. - II Variante Generale, non sono formulate osservazioni;
3. **che, il presente Decreto sarà illustrato, nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che si svolgerà in data 2 febbraio 2017, ai fini della definizione dell'iter approvativo della Variante in oggetto;**
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30 gennaio 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(*Marco Marocco*)